



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTA la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante “Disciplina delle bombole per metano”;

VISTA la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante “Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che, tra l'altro, istituisce l'Acquirente unico S.p.A.”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 62-*bis*, comma 1, che attribuisce ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge n. 640 del 1950, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 62-*bis* che precisa che le attività previste dalla legge n. 640 del 1950 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi fondo bombole metano S.p.A. (nel seguito: SFBM) o di un suo ramo di azienda dedicato alle suddette attività e stabilisce che tutti gli oneri, anche finanziari, sono coperti mediante il contributo a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge n. 145 del 1990;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, recante “Modalità di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.A. delle attività riguardanti le bombole a metano per autotrazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021;

VISTA la nota di Acquirente Unico S.p.A. del 15 settembre 2022 con la quale, ai sensi del citato articolo 62-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020, la società medesima ha trasmesso il piano industriale relativamente alle attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640;

VISTO il comma 4 dell'art. 62 *bis* che stabilisce che l'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente Unico Spa, nonché della Servizi Fondo Bombole Metano;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 settembre 2022 n. 366 emanato ai sensi del comma 5 del citato articolo 62-*bis* con il quale sono stabiliti gli indirizzi in base ai quali Acquirente Unico S.p.A. esercita le attività di cui al comma 1 del medesimo articolo 62-*bis*, nonché la data entro la quale diviene effettiva l'operatività della società medesima e a partire dalla quale

quest'ultima subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

VISTO, in particolare l'articolo 7 del decreto del 28 settembre 2022 n. 366 che riporta le “*Modalità di determinazione del contributo posto a carico dei soggetti obbligati*”, specificando che la determinazione dell'ammontare del Contributo avviene, nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 62-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020, entro il 31 marzo di ciascun anno a partire dal 2023, fissando sia il contributo in acconto relativo all'anno in corso, sia quello a conguaglio relativo all'anno precedente;

VISTO il budget 2023 di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto del 28 settembre 2022 n. 366, trasmesso da Acquirente Unico S.p.A. al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con protocollo in uscita da Acquirente Unico S.p.A. n. 12 in data 31 gennaio 2023;

CONSIDERATO il comma 6 dell'articolo 7 del decreto del 28 settembre 2022 n. 366 il quale prevede che il Contributo venga fatturato ai Soggetto obbligati con periodicità mensile;

VISTO, in particolare il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del 28 settembre 2022 n. 366 che specifica che “*Fino all'efficacia del primo decreto ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020 continua ad applicarsi, a titolo di acconto, il Contributo definito dal Comitato Gestione Fondo Bombole Metano per l'ultimo trimestre del 2022.*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l'articolo 2, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica i compiti spettanti allo Stato relativi alla “attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema”, nonché quelli relativi alla predisposizione di “piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti”;

VISTO il decreto legge il Decreto Legge dell'11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2022, n. 264, ed in particolare l'articolo 1, “Modifiche all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 300/1999”, con il quale è stata modificata la seguente denominazione: “Il ministero della Transizione Ecologica (MITE) sarà adesso denominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

CONSIDERATO che la competenza sulla “tutela della sicurezza del sistema energetico” rientra tra quelle della Direzione generale infrastrutture e sicurezza, del Dipartimento energia, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 maggio 2022, recante “Modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022;

CONSIDERATA la necessità di definire con decreto ministeriale di cui all'articolo 7 del decreto 28 settembre 2022 n.366 l'ammontare del contributo in forma provvisoria salvo conguaglio sulla base del budget 2023 presentato da Acquirente Unico S.p.A.;

DECRETA

Art. 1.

(Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo per l'anno 2023)

1. Il contributo provvisorio per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 62 - bis di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, e di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del 28 settembre 2022 n. 366, è determinato nella misura di 0,040 euro per metro cubo di gas naturale immesso in consumo nel settore dei trasporti.
2. Il contributo provvisorio di cui al comma 1 viene corrisposto mediante rate di acconto mensili.
3. L'SFBM ai sensi del comma 2, dell'articolo 7, del decreto del 28 settembre 2022 n. 366, ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale al quantitativo di gas naturale immesso in consumo nel settore dei trasporti nell'anno 2022 dai soggetti obbligati.
4. Il pagamento delle fatture ad SFBM da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per le rate in acconto di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Art. 2.

(Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo per l'anno 2023)

1. SFBM comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza i costi effettivamente sostenuti per le attività svolte nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 7 del decreto del 28 settembre 2022 n. 366;
2. Per l'anno 2023, il contributo a conguaglio rispetto a quanto versato in acconto ai sensi dell'articolo 1 e di quanto versato per il primo trimestre 2023 ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 decreto del 28 settembre 2022 n. 366, viene determinato entro il 30 marzo del 2024, tenendo conto delle informazioni di cui al comma 1, con successivo decreto ministeriale emanato ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 62- bis, comma 4 del decreto decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76.
3. A seguito di quanto stabilito al comma 2, SFBM calcola l'entità dell'importo a conguaglio a carico di ciascun soggetto obbligato o dell'importo da restituire ai soggetti obbligati per l'anno 2023.
4. SFBM provvede a richiedere l'eventuale pagamento a conguaglio o provvede alla restituzione di quanto riscosso in eccesso entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla emanazione del decreto di cui al comma 2 ed il pagamento delle fatture ad SFBM da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per la rata a saldo, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Art. 3.

(Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo per l'anno 2024)

1. Dal 1° gennaio 2024 e fino all'efficacia del decreto emanato, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020, continua ad applicarsi, a titolo di acconto, il contributo provvisorio in vigore nell'ultimo trimestre del 2023.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

2. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

On. Gilberto Pichetto Fratin

